



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dr.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio n. **53-1/2025** ruolo Procedimento Unitario promosso da: AGHEORGHIESEI NICUSOR (GHRNSR73T05Z129L), nato in Romania il 5/12/1973, residente in Pieve Torina (MC), il sig. AMBROGI ANDREA (MBRNDR91H12D653J), nato a Foligno (PG) il 12/6/1991, residente in Chienti (MC), il sig. ANGELINI GIUSEPPE (NGLGPP66L16D653V) nato a Foligno (PG) il 16/7/1966, ivi residente, la sig.ra CAGNUCCI MONIA (CGNMNO86E47B474C) nata a Camerino (MC) il 7/5/1986, residente in Serravalle del Chienti (MC), la sig.ra MAGGI FEDERICA (MGGFRC81M58B474M) nata a Camerino (MC) il 18/8/1981, residente in Serravalle di Chienti (MC), la sig.ra MANCINI MARIA TERESA (MNCMTR65T65D653G) nata a Foligno (PG) il 25/12/1965, ivi residente, il sig. PAOLETTI SILVANO (PLTSVN63E17D653O) nato a Foligno (PG) il 17/5/1963, residente in Valfornace (MC) e la sig.ra RE SIMONA (REXSMN72A61B474I) nata a Camerino (MC) il 21/1/1972, ivi residente, tutti elettivamente domiciliati in Via XIV Settembre n. 73, presso lo studio dell'Avv. Luca Ceccarelli (CCCLCU75T10I921N) che li rappresenta e difende, in forza di deleghe stese su fogli separat

ricorrenti

**NEI CONFRONTI DI**

**CENTRALE DEL LATTE DI COLFIORITO SRL (P.IVA 02491590549) con sede legale a Foligno (PG),  
Via Adriatica snc - loc. Colfiorito in persona del legale rappresentante p.t.**

resistente contumace

avente ad oggetto: **DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**



Con atto introduttivo del 12.09.2025, i ricorrenti sopra indicati hanno richiesto pronunciarsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, esponendo che:

- Agheorghiesei Nicusor aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 3/7/2001 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente era creditore nei confronti della convenuta della somma complessiva lorda di € 38.429,75 lordi a titolo di TFR (doc. 2); detratti gli acconti percepiti nel 2023 (€ 17.981,60 lordi) l'istante era tuttora creditore nei confronti della ex datrice di lavoro della somma di € 20.448,15 lordi a titolo di TFR (doc. 3). Vani erano stati i tentativi di recuperare bonariamente il credito tramite l'ufficio vertenze della CGIL di Perugia sede di Foligno – Spoleto (doc. 4)
- Ambrogi Andrea aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 6/10/2018 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 7.124,32 lordi (doc. 5). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 3.456,15 lordi), il ricorrente era tuttora creditore verso l'ex datrice di lavoro della somma complessiva di € 3.668,17 lordi a titolo di TFR (doc. 6);
- Angelini Giuseppe aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 2/12/2016 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 8.577,31 lordi (doc. 7). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 4.042,48 lordi) il ricorrente era tuttora creditore verso l'ex datrice di lavoro della somma complessiva di € 4.534,83 lordi a titolo di TFR (doc. 8);
- Cagnucci Monia aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dall'8/1/2009 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 24.958,17 lordi (doc. 9). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 14.513,82 lordi) la ricorrente era tuttora creditrice verso l'ex datrice di lavoro di € 10.444,35 lordi a titolo di TFR (doc. 10);
- Maggi Federica aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 2/1/2007 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 25.552,08 lordi (doc. 11). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 12.112,84 lordi) la ricorrente era tuttora creditrice verso l'ex datrice di lavoro di € 13.439,24 lordi a titolo di TFR (doc. 12);
- Mancini Maria Teresa aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 2/1/2001 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 24.422,19 lordi (doc. 13). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 13.922,84 lordi) la ricorrente era tuttora creditrice verso l'ex datrice di lavoro di € 10.499,35 lordi a titolo di TFR (doc. 14);
- Paoletti Silvano aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 16/6/2008 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 21.940,29 lordi (doc. 15). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno



2023 (€ 10.446,65 lordi) il ricorrente è tuttora creditore verso l'ex datrice di lavoro di € 11.493,64 lordi a titolo di TFR (doc. 16);

- Re Simona aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 9/11/2017 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 5.712,24 lordi (doc. 17). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 2.755,48 lordi), la ricorrente era tuttora creditrice verso l'ex datrice di lavoro di € 2.956,76 lordi a titolo di TFR (doc. 18);
- il credito complessivamente vantato dagli odierni ricorrenti nei confronti dell'ex datrice di lavoro ammontava ad € 77.484,49 lordi;
- tuttavia era noto agli odierni istanti che la Centrale del latte di Colfiorito srl era debitrice anche nei confronti di altri ex dipendenti e fornitori;
- l'ultimo bilancio depositato era quello chiuso al 31/12/2020. Non vi erano beni mobili o immobili utilmente pignorabili, né vi era notizia di crediti o altri asset aggredibili ai fini della soddisfazione delle pretese degli istanti;
- in base ad informazioni non verificabili da parte dei ricorrenti, recentemente sarebbe stato venduto il marchio commerciale che identificava i prodotti della società;
- l'ingente esposizione debitoria, le irregolarità amministrative e contabili (su tutte il mancato deposito dei bilanci) e la conclamata impossibilità di fare fronte con mezzi ordinari agli ingenti debiti contratti evidenziavano lo stato di grave insolvenza in cui versa la società e la necessità di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o, in subordine, quella di liquidazione controllata, così da garantire la par condicio creditorum.

I ricorrenti sopra indicati hanno dunque concluso insistendo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della parte resistente.

Quest'ultima, regolare la notifica eseguita a cura della Cancelleria a mezzo pec, non si è costituita in giudizio. Acquisite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCI, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, il procedimento giunge alla odierna decisione.

Tanto premesso, si osserva, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, debba essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (*an e quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso; prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).

L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015).

Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.



Sulla scorta dei principi di diritto che precedono e nei limiti dell'accertamento sommario imposto in questa sede, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire delle odierne parti ricorrenti, le quali hanno proposto la presente iniziativa, documentando le loro pretese creditorie per TFR e ricostruendo le ragioni delle proprie spettanze in forza della documentazione compiegata in atti.

Nello specifico, risulta che:

- Agheorghiesei Nicusor ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 3/7/2001 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente era creditore nei confronti della convenuta della somma complessiva lorda di € 38.429,75 lordi a titolo di TFR (doc. 2); detratti gli acconti percepiti nel 2023 (€ 17.981,60 lordi) l'istante risulta creditore nei confronti della ex datrice di lavoro della somma di € 20.448,15 lordi a titolo di TFR (doc. 3 CU 2024).
- Ambrogi Andrea ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 6/10/2018 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 7.124,32 lordi (doc. 5). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 3.456,15 lordi), il ricorrente risulta tuttora creditore verso l'ex datrice di lavoro della somma complessiva di € 3.668,17 lordi a titolo di TFR (doc. 6 CU2024);
- Angelini Giuseppe ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 2/12/2016 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 8.577,31 lordi (doc. 7). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 4.042,48 lordi) il ricorrente risulta tuttora creditore verso l'ex datrice di lavoro della somma complessiva di € 4.534,83 lordi a titolo di TFR (doc. 8 CU 2024);
- Cagnucci Monia ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dall'8/1/2009 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 24.958,17 lordi (doc. 9). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 14.513,82 lordi) la ricorrente risulta creditrice verso l'ex datrice di lavoro di € 10.444,35 lordi a titolo di TFR (doc. 10 CU2024);
- Maggi Federica ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 2/1/2007 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 25.552,08 lordi (doc. 11). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 12.112,84 lordi) la ricorrente risulta tuttora creditrice verso l'ex datrice di lavoro di € 13.439,24 lordi a titolo di TFR (doc. 12 CU2024);
- Mancini Maria Teresa ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 2/1/2001 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 24.422,19 lordi (doc. 13). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 13.922,84 lordi) la ricorrente risulta creditrice verso l'ex datrice di lavoro di € 10.499,35 lordi a titolo di TFR (doc. 14 CU2024);
- Paoletti Silvano ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 16/6/2008 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a



titolo di TFR pari ad € 21.940,29 lordi (doc. 15). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 10.446,65 lordi) il ricorrente è tuttora creditore verso l'ex datrice di lavoro di € 11.493,64 lordi a titolo di TFR (doc. 16 CU 2024);

- Re Simona ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Centrale del latte di Colfiorito srl dal 9/11/2017 al 30/9/2022. Alla cessazione del rapporto di lavoro vantava un credito a titolo di TFR pari ad € 5.712,24 lordi (doc. 17). Detratti gli acconti percepiti nel corso dell'anno 2023 (€ 2.755,48 lordi), la ricorrente risulta tuttora creditrice verso l'ex datrice di lavoro di € 2.956,76 lordi a titolo di TFR (doc. 18 CU2024);
- il credito complessivamente vantato dagli odierni ricorrenti nei confronti dell'ex datrice di lavoro ammonta, nel complesso, ad € 77.484,49 lordi.

Risulta, altresì, il superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, emergendo l'esistenza di debiti scaduti superiori alla soglia di euro 30.000,00.

Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidata nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. di euro 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall., deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).

La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 5377/2016), ha chiarito, pertanto, come occorra fare riferimento non solo al credito della parte istante per il fallimento, ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente.

Si rileva allora come, nella fattispecie in esame, le informazioni trasmesse hanno messo in luce come la società resistente, oltre al debito nei confronti delle istanti, per circa 74.000 euro, presenti debiti per omissioni contributive verso INPS per circa 24.680,08 già affidati all'Agente della Riscossione, come da estratto di ruolo del 29.09.2025 che evidenzia un complessivo importo di euro 34.110,96 di debiti scaduti verso l'Erario a quella specifica data.

Anche il presupposto di cui all'art. 49 u.c. risulta, pertanto certamente, integrato.

La medesima parte resistente deve, inoltre, ritenersi soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, non essendo stato, dalla stessa, dimostrato il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d) ed il possesso congiunto dei requisiti indicati dalla norma ora richiamata.

Si ricorda, in particolare, come – ai sensi dell'art. 121 CCI non si faccia luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato (dal debitore):

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 300.000,00. Si ricorda che, la consistenza dell'attivo patrimoniale deve



desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore- cfr. Cass. civ., 05/09/2018, n. 21647);

- ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 200.000,00 (ricordandosi, come per l'individuazione dei "ricavi lordi" occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a), c.c., non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo. Ciò, in quanto con tale espressione vanno intesi i ricavi in senso tecnico, dunque quelli per "vendite e prestazioni" e gli "altri ricavi e proventi" dello schema obbligatorio del conto economico, ma non - in particolare - le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano i costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423-bis c.c. per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi" - cfr. Cass. civ., 19/04/2016, n. 7742);

- debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad Euro 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: al riguardo, l'accertamento del requisito in commento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora *sub iudice*);

**Sotto il profilo probatorio, va allora ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al debitore l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati, prima dall'art. 1 L.F., oggi dall'art. 121 CCI. L'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCI grava, infatti, sul debitore, ai sensi del citato articolo 121 CCI.**

Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento (oggi liquidazione giudiziale) tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372).

**Si evidenzia allora, in via assorbente, come la resistente – nella sua contumacia- non abbia documentato il mancato superamento delle soglie di cui sopra, non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa gravante e non consentendo, pertanto, detta omissione, di riscontrare, positivamente, il mancato superamento delle soglie citate nel triennio anteriore alla proposizione della odierna domanda.**

**Si rileva ancora, come dall'ultimo bilancio di esercizio depositato e relativo all'anno 2020, risulti il positivo superamento delle sopra citate soglie, avuto riguardo a tutti e tre i parametri sopra indicati, presentando la resistente un attivo pari ad euro 1.775.000, debiti per euro 1.494.706 ed indicando ricavi per euro 1.449.410-**

Il tutto, considerando come la medesima parte risulti certamente versare in stato di insolvenza (art. 121 CCI ed art. 2 comma 1 let. b) del CCI).



Si osserva, al riguardo, come il concetto di insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b), per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, debba essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253).

Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCI), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori". Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti*" (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass. Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti; accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01).

La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito ove, come nel caso di specie, sia di formazione giudiziale: v. Cass. n. 19611-04).

Applicandosi i principi di diritto che precedono al caso di specie, deve ritenersi sussistente lo stato di insolvenza della società resistente, desumibile:

- dal mancato pagamento dei debiti nei confronti delle odierne parti ricorrenti, inadempimento particolarmente significativo, traendo origine dalle prestazioni di lavoro dipendente erogate in favore della stessa resistente, solo parzialmente onorate;
- dagli ulteriori i debiti verso l'Erario, comunicati dall'Agente della Riscossione e dall'INPS come sopra indicati;
- dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2020;
- dalla mancata presenza di beni mobili ed immobili utilmente aggredibili, oltre a quanto evidenziato da Agenzia delle Entrate, in relazione alla mancata presentazione delle dichiarazioni IRAP per gli anni



2022 e 2023 e modello Iva 2023, ulteriore omissione che non consente di appurare come effettivamente la resistente possa fare fronte alle proprie obbligazioni di pagamento.

Sulla scorta di quanto precede, deve allora ritenersi sussistente l'insolvenza che legittima, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, l'odierna pronuncia.

tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

#### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **CENTRALE DEL LATTE DI COLFIORITO SRL (P.IVA 02491590549) con sede legale a Foligno (PG), Via Adriatica snc - loc. Colfiorito in persona del legale rappresentante p.t.**

#### **NOMINA**

La **Dott.ssa Sara Trabalza** Giudice Delegato per la procedura;

#### **NOMINA**

Curatore il **Dott. Ivan Scappini** iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina ai sensi dell'art. 126 CCI;

#### **AUTORIZZA**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

#### **ORDINA**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

#### **STABILISCE**



il giorno **5.03.2026 ore 9,45 e seg.ti** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nell'aula al primo piano del Tribunale di Spoleto, Corso Mazzini, presso la Cancelleria fallimentare;

#### **ASSEGNA**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

#### **AVVISA**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

#### **SEGNALA**

al Curatore che lo stesso:

- a) deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- b) procede alla immediata ricognizione dei beni e, se necessario, alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore (ovunque essi si trovino), secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quanto non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
- c) deve provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII.;
- d) deve predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai



sensi del comma 6 del medesimo art. 213 CCII.), precisando che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;

e) deve presentare al giudice delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130 co. 1, CCII, nonché, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, entro 60 giorni dal decreto di esecutorietà dello stato passivo, la relazione particolareggiata prevista dallo stesso comma 4 e con il contenuto ivi specificato;

f) deve comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 140 CCII;

### **DISPONE**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

### **DISPONE**

che la presente sentenza venga comunicata al ricorrente (debitore sottoposto a liquidazione giudiziale) ed al Curatore, nonché che la stessa iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Spoletto, 20.11.2025

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini

